

**ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA**

**Direzione
Centrale
Prestazioni
Previdenziali** Ufficio I
Normativa e AA.GG.

Roma, 15/03/1999

Ai Dirigenti Generali
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici
Centrali e Periferici
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali
LORO SEDI

e, p.c.: Agli Enti di Patronato
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 17

OGGETTO: Attuazione del regolamento CE 1606/98. Estensione del sistema di sicurezza sociale ai regimi speciali dei pubblici dipendenti e del personale assimilato.

A scioglimento della riserva contenuta nella comunicazione dell'11 gennaio 1999, si trasmette per debita conoscenza e immediata esecutività la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 10531 del 2 febbraio 1999, con la quale sono stati diramati i primi chiarimenti sulla portata della normativa in oggetto specificata.

Trattandosi di disposizioni di prima attuazione ai dipendenti pubblici, il documento compiegato non potrà risultare esaustivo di tutte le connesse problematiche, che formeranno oggetto di ulteriori approfondimenti e delle cui risoluzioni si darà successivamente conto con tempestivi supplementi o aggiornamenti.

In questa sede, appare necessario esaminare più dettagliatamente gli effetti che l'introduzione del regolamento 1606/98 possono recare alle situazioni previdenziali già definite, stante la rilevanza che una maggior anzianità contributiva conseguibile

rifletterebbe in ordine alle penalizzazioni ex art. 11 legge 537/93 e art. 1, comma 27, legge 335/95 nonché al valore in quarantesimi dell'indennità integrativa speciale da percepire in quiescenza.

In proposito, le disposizioni transitorie del regolamento 1606/98 dettano i seguenti principi generali :

a) l'insorgenza dei diritti derivanti dallo stesso regolamento avviene col 25 ottobre 1998, data della sua entrata in vigore;

b) possono essere oggetto di valutazione, ai fini della determinazione dell'insorgenza dei predetti diritti, anche i periodi assicurativi o gli eventi (morte, invalidità, vecchiaia) che si siano verificati anteriormente al 25 ottobre 1998.

Atteso che il regolamento di che trattasi non fa sorgere alcun diritto anteriormente al 25 ottobre 1998, ne consegue che destinatari del riesame delle posizioni previdenziali pregresse in funzione della novella normativa

2 -

potranno essere solo quei soggetti che, sempre al 25 ottobre 1998, siano in grado di soddisfare, tenendo conto della totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in Italia e negli Stati membri dell'Unione europea, i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva previsti dalla legislazione italiana per il conseguimento del diritto a pensione alla predetta data e per il medesimo titolo di collocamento a riposo. Così, ad esempio, il riesame ai fini della totalizzazione di una pensione di anzianità decorrente anteriormente al 25 ottobre 1998, potrà avvenire solo se risulteranno complessivamente presenti i requisiti richiesti dall'art. 59, comma 6, della legge 27/12/1997, n. 449 (Tabella D).

Avuto riguardo al contenuto dell'unità circolare ministeriale e alle brevi considerazioni che precedono in ordine ai limiti degli effetti retroattivi del regolamento 1606/98, gli Uffici operativi di questo Istituto si faranno carico di svolgere una mirata attività informativa presso enti o singoli iscritti del territorio di competenza, volta a regolare la produzione delle domande di valutazione dei servizi resi in paesi membri dell'Unione europea secondo gli indicati criteri.

Per i primi effetti, si ritiene opportuno precisare che le istanze di cui sopra dovranno essere inoltrate, corredate della documentazione probatoria dell'iscrizione alla gestione previdenziale estera e unitamente al fascicolo previdenziale personale, all'Ufficio I - Settore pensioni in regime internazionale, già costituito e operante presso la Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali.

Detto Ufficio curerà l'avvio dell'indispensabile attività di collegamento con le corrispondenti istituzioni previdenziali estere, finalizzata allo scambio di formulari riepilogativi delle carriere svolte dai singoli richiedenti. In condizioni di reciprocità, il compimento di tale iter istruttorio consentirà la totalizzazione di tutti i periodi lavorativi prestati e la liquidazione da parte degli uffici di produzione del trattamento pensionistico spettante non più come autonoma prestazione nazionale, ma con la tecnica comunitaria del prorata.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to Dr. Antonino GRASSO